

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	COMUNE nelle cui liste elettorali si è iscritti [ed eventualmente indirizzo]	FIRMA	N° di iscrizione nelle liste elettorali (RISERVATO al Comune)
25					
26					
27					
28					
29					
30					

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto (nome e cognome) _____, certifico che le n. _____ (qualifica e ufficio) _____) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittori sopra elencati (in lettere: _____) sono autentiche.

_____, il _____

Bollo

(timbro e firma)

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Comune di _____

Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

_____, il _____

Bollo

Il Sindaco
(o il funzionario delegato) _____
(timbro e firma)

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Iniziativa annunciata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n.111 del 13/05/2023	VIDIMAZIONE _____, il _____ Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale Bollo
---	---

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

“MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32, 75 E 135 DELLA COSTITUZIONE
E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25 MAGGIO 1970, N.352”

CAPO I

MODIFICA ALL’ART. 32 COSTITUZIONE
IN MATERIA DI DIRITTO ALLA SALUTE

ART.1

1. All’art. 32 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole “e interesse della collettività, ” sono soppresse;
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico ” .
- c) è aggiunto il seguente terzo comma: “Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell’individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva. ” .

CAPO II

MODIFICA ALL’ART. 75 COSTITUZIONE E ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 25/05/1970 N.352
IN MATERIA DI REFERENDUM

ART.2

1. All’art.75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma le parole “cinquecentomila elettori” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione, ”;
- b) al secondo comma le parole “, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali” sono soppresse;
- c) al quarto comma le parole “se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e ” sono soppresse; alla fine del comma sono inserite le seguenti parole: “Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione” .

ART.3

1. Alla Legge costituzionale del 25/05/1970 n.352 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’art. 3, comma 1, le parole “cinquecentomila elettori,” sono sostituite dalle parole “cinquantamila elettori residenti in almeno tre regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione.”;
- b) all’art. 7 comma 1, la parola “cinquecentomila” è sostituita dalla parola “cinquantamila”;
- c) all’art.8, comma 6, dopo le parole “ai quali appartengono i sottoscrittori” e prima delle parole “che ne attestano la iscrizione nelle liste” è inserito il seguente inciso “- nella misura del 10% delle firme raccolte estratte a campione -”; dopo le parole “in materia di esercizio

